

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

65.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER LUIGI ROMITA

INDICE		PAG.
		FALCUCCI FRANCA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 794, 799, 804, 806
		FIANDROTTI FILIPPO 791, 803, 807
		FRASNELLI HUBERT 790
		GANDOLFI ALDO 784, 800
		GUI LUIGI 801
		MONTELEONE SAVERIO 792
		PAGLIAI MORENA AMABILE 785
		RALLO GIROLAMO 802
		STERPA EGIDIO 790
		TEODORI MASSIMO 786, 798, 804, 806
Votazione segreta:		
		PRESIDENTE 808
<hr/>		
La seduta comincia alle 10,15.		
EGIDIO STERPA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		

INDICE		PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	784	
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):		
Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente (<i>Approvato dal Senato, modificato dalla VIII Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla VII Commissione del Senato</i>) (2777-ter-B)	784	
PRESIDENTE	784, 790, 794, 795, 800, 804, 806, 808	
BIANCHI BERETTA ROMANA	786, 806	
CABRAS PAOLO	793	
CHIRICO CARLO, <i>Relatore</i>	784, 804	
DE GREGORIO MICHELE	799	
DEL DONNO OLINDO	789	

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Giovanni Giudice, Costante Portatadino, Pietro Rende, Achille Occhetto, Giovanni Berlinguer, Aldo Tortorella, sono sostituito rispettivamente dagli onorevoli Marisa Galli, Vito Napoli, Marzotto Caotorta, Bernardi Antonio, Sarti Armando e Faenzi Ivo.

Discussione del disegno di legge: Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente (Approvato dal Senato, modificato dalla VIII Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla VII Commissione del Senato) (2777-ter-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente », già approvato dal Senato nella seduta del 24 luglio 1981 modificato da questa Commissione nella seduta del 6 aprile 1982 e nuovamente modificato dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 23 aprile 1982.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Carlo Chirico, ha facoltà di illustrare le modifiche introdotte dal Senato.

CARLO CHIRICO, Relatore. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera, tor-

na al nostro esame essendo stato modificato dal Senato in un solo punto, relativo all'estensione degli esami di abilitazione riservata, prevista dagli articoli 23 e 25 del disegno di legge, ai docenti supplenti delle scuole statali materne e secondarie e ai docenti incaricati delle scuole non statali.

Le motivazioni di questa estensione furono già ampiamente esposte nel corso della prima lettura, anche se non trovarono felice accoglimento, e ritengo di doverle richiamare rapidamente.

Si tratta di consentire una uniformità di procedimento abilitativo tra i docenti delle scuole statali e quelli delle scuole non statali, dando quindi una valutazione uniforme alla maturità didattica conseguita sul lavoro. Poiché lo stesso beneficio viene esteso ai supplenti delle scuole statali, anche le preoccupazioni di disparità di trattamento tra i docenti incaricati delle scuole statali ed i docenti delle scuole non statali, con questa ulteriore integrazione del Senato, possono considerarsi superate.

È in base a tali considerazioni che invito la Commissione ad esprimere un voto favorevole sulle modifiche apportate dal Senato al fine di rendere finalmente operanti le norme contenute nel presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

ALDO GANDOLFI. Le preoccupazioni emerse nel corso dell'esame in prima lettura non riguardavano tanto la disparità di trattamento tra i docenti delle scuole private ed i supplenti delle scuole statali; si trattava piuttosto di considerazioni più ampie che, almeno da parte dei rappresentanti del gruppo repubblicano, venivano avanzate rispetto ad un problema più vasto: ammettendo anche i supplenti, o comunque altre categorie, alla abilitazione riservata si ricostituivano i presupposti per altre richieste di immissione in ruolo *ope legis* per effetto del superamento di un esame di abilitazione riser-

vata. Infatti, una volta che i docenti incaricati avranno, come previsto dal testo inviato dal Senato, l'immissione in ruolo secondo questa procedura, sappiamo che inevitabilmente sorgeranno richieste analoghe delle categorie che, avendo superato una abilitazione riservata, chiederanno di ottenere lo stesso trattamento. Sappiamo anche che, quando si verificherà questa ipotesi, presto ci troveremo all'ordine del giorno una proposta di legge di quei colleghi che si saranno resi interpreti di quelle sollecitazioni, alle quali il Parlamento non sa rispondere negativamente, a nulla valendo le dichiarazioni di principio che possono essere fatte al momento di votare un provvedimento.

Ritengo doveroso, pertanto, ricordare la situazione alla quale inevitabilmente andremo incontro approvando il disegno di legge come pervenuto dal Senato. In base a questa nuova normativa, si creerebbe un organico aggiuntivo di circa 100 mila unità, rispetto ad un corpo docente di 780 mila unità, pari quindi al 10 per cento dell'organico attuale. Nei prossimi anni, in base ai dati sull'andamento demografico forniti dal CENSIS (Rapporto sulla situazione sociale), possiamo prevedere una riduzione delle classi con la conseguente eccedenza di insegnanti di almeno 70-80 mila unità per il prossimo triennio. Sommando quindi gli effetti della dotazione aggiuntiva alla riduzione di posti per effetto della dinamica delle iscrizioni, nei prossimi anni avremo un soprannumerario non inferiore alle 170-180 mila unità, di fronte ad un numero di docenti oggi in attività che non supera le 800 mila unità; l'eccedenza pertanto, sarà pari circa al 20 per cento dell'organico attuale.

In questa situazione, preconstituire una condizione nella quale ci ritroveremmo inevitabilmente di fronte a richieste ulteriori, una volta espletata l'abilitazione riservata di immissione in ruolo di altre categorie che negli anni passati hanno prestato dei periodi di insegnamento nella scuola, è un rischio gravissimo che, ad avviso del gruppo repubblicano, va assolutamente contrastato e denunciato. Per

tali ragioni, pur rendendoci conto che il testo approvato dal Senato, da questo punto di vista, costituisce una disciplina un po' diversa rispetto al testo iniziale — perché, se non altro, suddivide i canali, cioè non fa passare i supplenti e i docenti nelle scuole private nella stessa abilitazione riservata agli incaricati: questo sarebbe stato un meccanismo pericolosissimo, avrebbe provocato delle pressioni sicuramente più forti e ancora più motivate — riteniamo tuttavia che esso configuri una soluzione priva di giustificazioni, molto pericolosa, che ha come unica motivazione quella di mantenere a tutti i costi una condizione di favore ai docenti delle scuole private, condizione che il Senato aveva introdotto a suo tempo e che riteniamo inaccettabile (pur con tutte le motivazioni che abbiamo ascoltato circa l'esigenza di una sanatoria anche per questi insegnanti) in quanto essa rappresenta un rischio troppo grosso nella situazione già difficile e complessa di gestione del corpo docente.

Con queste considerazioni, quindi, non solo ci dichiariamo contrari all'articolo 76, ma invitiamo i gruppi, in questa sede, ad una seria riflessione circa i rischi cui andremmo incontro approvando tale norma.

MORENA AMABILE PAGLIAI. Prima di pronunciarmi sull'articolo in esame, vorrei chiedere al Governo un chiarimento circa la sentenza del TAR di Firenze che riguarda proprio i supplenti annuali. Credo che il Governo sia stato informato di tale sentenza, che risale al luglio scorso e che dichiarava illegittimo il provvedimento con il quale il provveditorato agli studi di Firenze aveva assegnato alcuni posti vacanti a supplenti annuali: in sostanza, il TAR di Firenze riconosceva come illegittima l'assegnazione per supplenze annuali dei posti dei ricorrenti, che erano cinque, con una documentazione precisa relativa al fatto che gli insegnanti titolari avevano chiesto il comando per un anno, ed ampliava il discorso alla necessità di estendere la decisione a tutte le supplenze annuali.

Vorrei quindi sapere quale sia stato l'atteggiamento del Governo in proposito e cosa il Governo intenda fare per dirimere la questione in quanto, a mio avviso, è proprio nel contesto del disegno di legge in esame che il discorso va precisato perché, se la ricordata sentenza è giusta, allora molti supplenti annuali presi in considerazione dal provvedimento in esame dovrebbero essere assimilati agli incaricati.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Vorrei rilevare che se l'applicazione della sentenza del TAR di Firenze sarà estesa, come è facile che succeda, verrà ad essere scardinato, parzialmente, il disposto del disegno di legge. Infatti, noi abbiamo inserito i supplenti nella graduatoria ad esaurimento, equiparando la supplenza all'incarico: le conseguenze che si avranno nel far valere questo diritto potranno, in parte, avere riflessi sulla quantità di personale che andiamo ad immettere in ruolo o direttamente o attraverso la prevista abilitazione.

Per quanto riguarda l'articolo 76 introdotto dal Senato nel disegno di legge, sono dell'opinione che tale norma, così come è stata formulata, complichino ulteriormente la gestione del provvedimento. Il disegno di legge stabilisce che la sessione riservata ed il concorso ordinario debbano svolgersi contestualmente; ma vi è il pericolo che quest'ultimo non sia espletato e che si formi un'altra fascia di precariato, nel senso che coloro che conseguono l'abilitazione, non incaricati nella scuola statale, con la sessione riservata vadano a costituire un numero di abilitati abbastanza consistente, che premerà per non far applicare una parte importante della normativa, cioè quella concernente il concorso ordinario. Secondo la posizione che noi avevamo già espresso, gli incaricati della scuola non statale non debbono essere equiparati, nei loro diritti, agli incaricati delle scuole statali, ma di fatto con la soluzione al nostro esame essi vengono equiparati. La discriminazione si determinerà poi tra giovani laureati che abbiano avuto o me-

no la possibilità di ottenere incarichi nella scuola non statale. Quindi, la soluzione più corretta sarebbe quella di ripristinare il testo originario del disegno di legge, mantenendo la previsione relativa alla sessione riservata ed al concorso ordinario, che può essere utilizzato sia per concorrere a posti liberi, sia per conseguire l'abilitazione e non, quindi, per toccare il difficile equilibrio tra scuola dello Stato e scuola non statale e per creare complicazioni nella gestione del provvedimento.

Ho voluto sottolineare questa nostra posizione in merito all'articolo 76, anche se si tratta di una posizione che abbiamo più volte espresso senza mai trovare soluzione ad un problema che ci trascina da quando ha avuto inizio la discussione del disegno di legge.

Comunque, su questo punto preannunciamo la presentazione di un emendamento, così come presenteremo degli ordini del giorno su alcune questioni relative a taluni aspetti specifici del provvedimento in esame.

MASSIMO TEODORI. Credo sia opportuno, discutendo per l'ennesima volta di questo articolo, riportare il discorso, al di là di tutte le considerazioni già svolte, alla sua sostanziale essenza politica, anche per quello che riguarda la vicenda del provvedimento nel suo complesso.

Sappiamo tutti come vi sia stata una pressione sul Parlamento per arrivare rapidamente alla conclusione dell'*iter* della legge, frutto di una serie di negoziati e di accordi sindacali, di pressioni di gruppi e sottogruppi; ebbene, questa necessità è crollata di fronte alla ostinazione del gruppo della democrazia cristiana che ha cancellato, di punto in bianco, le motivazioni del lungo itinerario in cui si è marciato all'insegna dell'urgenza di approvare una legge da tutti riconosciuta come pessima.

Del resto, a proposito della qualità di questo provvedimento, vorrei rilevare che esso costituisce l'ultimo passo di una lunga serie di sbagli, a conclusione di dieci

anni di sfascio nella politica di reclutamento dei docenti che, anziché concorsi regolari, ha visto la creazione di gruppi corporativi e la conseguenza pratica di un sistema clientelare delle assunzioni in ruolo. Quindi un provvedimento pessimo come esito naturale di una decennale politica sbagliata, un provvedimento cui le forze politiche sono giunte a seguito delle pressioni, dei sindacati e di vastissime categorie di insegnanti, affinché il problema del precariato venisse risolto.

Ebbene, tutto questo è crollato di fronte alla introduzione di un emendamento che il Senato ha approvato, ritardando così la approvazione definitiva della legge: eppure ancora una volta oggi ci si chiede di approvare il testo pervenuto dal Senato perché occorre far presto, altrimenti la situazione precipita!

Legiferare sotto la pressione del ricatto — quello degli accordi sindacali e delle categorie, dell'urgenza — è profondamente scorretto e contrario ai principi secondo i quali il Parlamento dovrebbe svolgere il suo ruolo. I colleghi della democrazia cristiana con molta abilità ma con una tecnica parlamentare di dubbio gusto hanno fatto di più: hanno inserito all'interno dell'articolo una materia diversa, rendendo il provvedimento un treno in cui la locomotiva è costituita dai supplenti annuali e gli altri vagoni sono gli insegnanti delle scuole non statali.

È questo un modo di legiferare scorretto, secondo una tecnica truffaldina. Non si può fare in modo che un articolo affronti due questioni diverse facendola sembrare cosa da poco e, a sostegno di questa tecnica, voi colleghi democristiani avete giocato la carte dell'urgenza: per mesi e mesi abbiamo sentito ripetere le stesse cose, ci siamo impegnati a fare presto, ma tutta l'urgenza è svanita quando avete visto che si poteva introdurre una questione nuova, quella degli insegnanti delle scuole non statali.

Vorrei tuttavia rilevare che, al di là di questo, il vostro comportamento ha una conseguenza ben più rilevante. Con questa modifica la legge che dovrebbe risolvere il problema del precariato, oltre

a mettere in concorrenza per lo stesso numero di posti altri 5 mila o 10 mila insegnanti creando una ingiusta competitività in questo settore, di fatto crea i presupposti perché nasca nuovo precariato.

Infatti nel momento in cui queste nuove norme separano il momento dell'abilitazione da quello dello sbocco occupazionale, esse creano nuove aspettative che sicuramente porteranno gli interessati ad esercitare pressioni sul Parlamento perché emani un nuovo provvedimento legislativo che accolga proposte elaborate e negoziate ad altro livello.

Al di là di questo aspetto perverso ben capisco, pur non approvando, quali siano le ragioni che vi spingono all'introduzione di una norma di questo genere. Perché l'introduzione di una norma di questo genere crea, in realtà, una strada surrettizia per quel lungo cammino, che ormai accompagna la storia italiana di questo dopoguerra, di sostanziale riconoscimento delle scuole non statali. Cioè, attraverso il trattamento degli insegnanti, attraverso il riconoscimento di un'equiparazione dei docenti in termini di diritto all'abilitazione, in realtà voi vi preoccupate soprattutto dello *status* e dei regolamenti, rispetto allo Stato italiano, delle scuole non statali: questo è ciò che è stato introdotto nel disegno di legge in esame.

Quindi, in questo caso non è in gioco la clientela dei diecimila insegnanti delle scuole non statali, che andranno a fare la guerra dei poveri ai supplenti, ma si tratta di una scossa al referente di questi insegnanti delle scuole non statali. È pertanto in gioco un fatto politico e scientifico che va molto al di là delle singole norme, un fatto che ha delle implicazioni che si faranno sentire nel futuro, allorquando andremo a discutere un qualsiasi provvedimento concernente le scuole non statali di qualsiasi tipo: perché, se questa normativa sarà approvata, ad essa si farà riferimento. E sono pronto a scommettere che questo provvedimento sarà richiamato come un precedente al fine di avallare altre discipline.

Per tali ragioni, io credo che tutti i colleghi debbano riflettere; innanzitutto, debbono riflettere i socialisti, assenti o quasi da questa Commissione, la cui posizione si è ribaltata: ricordo infatti al collega Fiandrotti che c'era una volta un parlamentare socialista di prestigio, l'onorevole Codignola, che su una piccola cosa come questa mise in crisi il Governo. Quindi, inviterei a riflettere il collega socialista in questo momento impegnato altrove; lo inviterei a riflettere molto attentamente per rendersi conto se, in base a ragioni di equilibri politici, possa essere approvata una norma di questo genere e si possano contraddire atteggiamenti assunti in precedenza: perché, in questo caso (ed è un caso tipico) siamo di fronte ad una ragione politica che poi sarà mascherata dal collega Fiandrotti dietro il fatto che egli aveva già presentato un emendamento che riguardava i supplenti annuali. Quindi, il ricatto legislativo sarebbe attuato dicendo che «una cosa tira l'altro». Il collega socialista deve riflettere per capire se la ragione politica che sta dietro l'assenteismo, il voto ostruzionistico e favorevole ad un articolo di questo genere, sia una ragione politica tale da giustificare un salto della quaglia di questo tipo, anche nella tradizione della politica scolastica socialista; e vorrei invitare il collega Fiandrotti a riflettere su come, in realtà, si possa anche aver cura degli equilibri politici, della governabilità, eccetera, e si possano anche tenere atteggiamenti coerenti. Stamattina il rappresentante del partito repubblicano, onorevole Gandolfi, ha svolto considerazioni che, in realtà, non mettono in crisi i grandi equilibri politici: ma si tratta di tenere una linea e di tenere una linea per la ragione cui accennavo poc'anzi, perché si sta creando un precedente. Questo è il punto di fondo. Gli insegnanti delle scuole private, probabilmente, sono molto più vessati di quanto non siano quelli delle scuole pubbliche...

ROMANA BIANCHI BERETTA. Questo è un contentino!

MASSIMO TEODORI. ...quindi, è evidente che non si tratta di vessare una categoria, di tener fuori gli insegnanti dalle scuole non statali già sufficientemente trattati male, non tutelati giuridicamente: qui si tratta di altro, di evitare un ulteriore meccanismo - o uno dei maggiori meccanismi - di formazione del precariato. Questa responsabilità dovete assumerla pubblicamente. Cioè, dare oggi a delle persone, con questo disegno di legge, la possibilità di un'abilitazione di carattere speciale significa inevitabilmente creare precariato: questo deve essere molto chiaro e deve essere detto pubblicamente. Perché se non si faranno coincidere abilitazione e posti di lavoro si creeranno figure a metà, si darà luogo ad una situazione di aspettativa: per porre fine al precariato, voi ricreate precariato.

In secondo luogo, deve essere chiaro per i colleghi socialisti, davanti all'opinione pubblica, davanti alla loro politica scolastica, alle loro scelte precedenti, che non si tratta di fare giustizia per gli insegnanti delle scuole non statali, ma di introdurre all'interno di una legge qualcosa cui dobbiamo fare riferimento per quanto riguarda la vicenda complessa degli istituti di istruzione non statali. Le implicazioni, quindi, sono molto gravi; al ricatto dei tempi, personalmente e politicamente, non ci sto; non ci si può stare perché, se fosse stato vero, si sarebbe dovuto approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. Allora, se questo ricatto esiste, non ci si deve stare; se non esiste, il disegno di legge può essere modificato e rinviato all'altro ramo del Parlamento.

Questo è ciò che all'opinione pubblica interessa sapere molto chiaramente, perché non si può fare il gioco delle tre carte, dicendo che, in realtà, ci si sta occupando della categoria dei supplenti annuali, che era stata ignorata mentre erano state prese in considerazione tutte le altre, perché questa è un'ulteriore truffa parlamentare. Scindiamo l'articolo in due parti: la parte relativa a questo problema, sulla quale si potrà esprimere parere favorevole o contrario, e quella com-

prendente la frasetta inserita alla fine del primo comma, quasi di soppiatto, per gli insegnanti delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute.

Queste sono le ragioni per le quali voterò contro l'accoglimento dell'articolo 76, invitando seriamente tutti i colleghi a riflettere sul tipo di implicazioni che la norma presenta, che non sono davvero di carattere marginale o secondario, e che non attengono soltanto ai problemi di un gruppo più o meno numeroso di clienti o no, poco importa, ma che riguardano i meccanismi complessivi del precariato stesso da una parte e il problema delle scuole private e non private dall'altra.

OLINDO DEL DONNO. L'onorevole Gandolfi ci ha invitato ad una riflessione; vorrei però rilevare che non è questo il momento adatto per riflettere, alla conclusione dell'iter del provvedimento: semmai una riflessione era doverosa nel corso della discussione lunga e complessa di questo disegno di legge.

L'onorevole Bianchi ha distinto tra scuole statali e scuole non statali, ma credo debba essere chiarito che questa differenza non ha valore giuridico perché si tratta solo di una differenza di gestione; si tratta di un punto fondamentale se vogliamo comprendere e quindi risolvere il problema. Infatti mentre per l'asilo infantile si può parlare di scuola autorizzata, per gli altri gradi si deve parlare di scuola gestita da privati uguale a tutti gli altri effetti, alla scuola pubblica; bisogna fare questa distinzione una volta per tutte.

Il diritto all'insegnamento nella scuola privata non è, come qualcuno pensa, una scelta conventuale, monacale. No, il diritto di accesso è acquisito attraverso titoli di studio, anche se, in considerazione dell'eccedenza delle richieste a fronte dei posti disponibili, viene compiuta una scelta. Tale scelta, tuttavia, non inficia il titolo bensì è un semplice procedimento di reclutamento; del resto è pur necessario lasciare a chi gestisce una scuola la possibilità di scegliere l'insegnamento e quindi anche l'insegnante.

All'onorevole Teodori vorrei dire che le sue perplessità hanno un valore oggettivo, tuttavia il vero punto dolente della legge è che la creazione di una abilitazione a pieno effetto per qualcuno e ad effetto parziale per altri è antiggiuridica. Nessuno ha evidenziato questo punto della legge, che crea delle ingiuste sperequazioni tra due categorie; nel ventennio fascista furono fatte le abilitazioni per le scuole private, con il nome di abilitazioni didattiche, che davano la possibilità di insegnare solo nelle scuole pareggiate e parificate, con questa legge invece si sancisce che per alcuni gli effetti saranno pieni e per altri limitati.

Vorrei poi domandare all'onorevole Bianchi cosa pensa del fatto che con la nuova normativa si costringono ad andare via dalla scuola parificata coloro che da anni insegnano perché avranno un periodo di tempo determinato per poter adire ai concorsi. Non pensa forse che sarebbe opportuno che il provvedimento stabilisca che nella scuola parificata abbiano una preferenza per l'assunzione gli abilitati?

Le molte perplessità che questo provvedimento fa sorgere mi convincono sempre di più che lo sbaglio fondamentale è stato quello di permetterne l'esame in sede legislativa.

Per quanto riguarda i corsi CRACIS sappiamo che le forme previste erano due, una attraverso il provveditorato ed una attraverso gli enti, che sceglievano come volevano; di fatto tanti corsi sono rimasti solo sulla carta, come ad esempio è accaduto a Bari. In questi casi sì che possiamo affermare che il reclutamento è stato affidato a privati. Ebbene, se dunque abbiamo dato l'abilitazione in queste occasioni, come facciamo ora a negarla a quelli della scuola parificata? Ecco la domanda che si pone di fronte alla nostra coscienza; ecco l'imperativo categorico per cui, pur esprimendo infinite critiche al provvedimento, il gruppo del MSI-destra nazinale darà il suo voto positivo.

Concludo esprimendo il mio cordoglio vivissimo perché gli abilitati ai concorsi precedenti, che hanno riportato il pun-

teggio di otto decimi e che non hanno avuto i famosi 180 giorni, sono rimasti esclusi. Questa è un'ingiustizia che denuncio fermamente perché la Commissione, prima di dare il posto a chi ha avuto la fortuna di insegnare, avrebbe dovuto assegnarlo a chi ne aveva il diritto pieno, riconosciuto dalla legge.

HUBERT FRASNELLI. Per la mia parte politica, l'articolo aggiuntivo 76, introdotto dal Senato, è concepito in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione repubblicana, dove si parla del diritto alla parità ed alla piena libertà delle scuole non statali, ma anche dal diritto internazionale positivo, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione europea.

Mi pare inoltre evidente — ed è questo uno degli aspetti particolari del disegno di legge — il valore della scuola non statale per le minoranze etniche.

Per queste ragioni, raccomando alla Commissione l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame.

EGIDIO STERPA. Voterò a favore dell'articolo 76 nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato, ma intendo svolgere in questa sede alcune rapide argomentazioni.

Sono state riproposte da alcune parti delle considerazioni di carattere tecnico contro questo disegno di legge, e questo articolo in particolare, e delle considerazioni di carattere politico. Io affermo che non possiamo operare una discriminazione tra insegnanti delle scuole pubbliche, di Stato, ed insegnanti delle scuole non statali: sarebbe una discriminazione grave. Dico anche che quello in esame non è certamente il migliore dei provvedimenti nati per regolare in qualche modo il reclutamento degli insegnanti: strada facendo, come qualcuno ha detto, esso è diventato una sorta di treno cui s'è aganciato ogni vagone che facesse comodo.

Però, non comprendo perché alcune parti politiche facciano il braccio di ferro su questo articolo e dichiarino di voler approvare un testo di legge che defini-

scono pessimo; o, almeno, non capisco quest'opposizione, ma vi vedo dietro una motivazione politico-culturale: e respingo questo tipo di opposizione.

In sostanza, si vuole discriminare tra scuole statali e non statali in nome di un malinteso laicismo, a mio avviso anacronistico, che io rifiuto; è proprio lo Stato laico, invece, che si deve porre in condizione di imparzialità nei confronti delle scuole di ogni tipo e la concezione dello Stato laico che affermo è proprio questa: uno Stato, cioè, che non pretenda di educare e di avere la prerogativa ed il monopolio dell'educazione. E mi meraviglio che nel 1982 si faccia ricorso ancora ad argomentazioni così vecchie e superate.

Vi è poi un altro motivo per il quale credo che l'articolo in esame debba essere approvato. Mi è stato detto — io non sono abbastanza al corrente della materia — che nei prossimi giorni scadranno i termini per alcuni concorsi e pertanto il disegno di legge in discussione dovrà essere approvato così come ci è pervenuto altrimenti, è ovvio, dovrà essere rinviato al Senato e quindi insorgeranno dei prossimi problemi nelle scuole.

Concludendo, per tutte le motivazioni esposte, confermo il mio voto favorevole a questa modifica apportata dal Senato al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. A nome del gruppo socialdemocratico, vorrei dire che non posso non riconoscere nell'articolo aggiuntivo proposto dal Senato la sostanza di un emendamento che io stesso presentai nel corso della precedente discussione svoltasi in questa Commissione e che non fu per altro approvato dalla Commissione stessa. La ragione di quell'emendamento — e quindi dell'atteggiamento favorevole del gruppo socialdemocratico all'articolo 76 — risiede nel fatto che in questo momento in cui diamo tante agevolazioni, più o meno giustificate, secondo le varie opinioni, agli insegnanti che hanno maturato certe esperienze di insegnamento per poter essere immessi nei ruoli della scuola dello Stato, a nostro avviso non possiamo non farci carico della situazione di quelle diverse

migliaia di docenti che ormai da sette anni, e non per propria colpa, non sono posti in grado di acquisire un titolo professionale. Mi pare che questa forma di attenzione sia molto meno discutibile — non voglio dire pericolosa — di certe altre che sono pure previste dal testo in esame. Quindi, non vedo la ragione della preoccupazione e dell'opposizione a questa norma, che si prefigge semplicemente di consentire con rapidità al personale insegnante delle scuole statali e non statali di munirsi di un titolo professionale: e ciò senza assumere nessun impegno successivo, senza nessuna preventiva apertura di altre possibilità di immissione in ruolo facilitata. Sotto questo profilo, il testo pervenuto dal Senato accentua tale garanzia: non vi è nessun rischio, sulla base di tale norma, di riaprire poi problemi di immissione in ruolo in maniera agevolata. Se diciamo che nessuna forza potrà opporsi ad eventuali pressioni in questo senso, finiamo col dire che riconosciamo l'importanza del Parlamento a resistere a spinte ingiustificate. Quindi, ritengo che nel dare una valutazione che a mio parere deve essere positiva a questo articolo, non possiamo non riaffermare che la funzione di tale norma è esclusivamente quella di consentire a questi insegnanti di munirsi di un titolo professionale. Da questo punto di vista non ha nessun senso la distinzione fra insegnanti della scuola statale e docenti della scuola non statale; certamente, va contestata e rifiutata la discriminazione introdotta dal testo iniziale, che consentiva l'accesso a queste sessioni di abilitazione solo ai supplenti, agli insegnanti delle scuole non statali, trascurando certe categorie di supplenti delle scuole pubbliche; proprio al fine di sanare tale ingiustizia mi feci promotore di un emendamento che presentai, come ho detto, nel corso della prima discussione svoltasi in Commissione.

Il testo introdotto dal Senato elimina qualunque discriminazione e credo che esso non possa non ricevere l'appoggio di chi ritiene che sia giusto consentire a tutti i lavoratori della scuola il conseguimento di un titolo professionale che non hanno

potuto raggiungere per inerzia o ritardi da parte dello Stato, non per propria colpa.

Diceva prima il collega Teodori che approvando questo articolo daremmo il via ad una guerra tra poveri per entrare nei ruoli dello Stato, mentre l'unico modo per entrare in essi dovrebbe essere l'impegno dei lavoratori, nei confronti del cui impegno è doveroso procurare uno sbocco che consenta loro, appunto, di entrare nei ruoli dello Stato attraverso la partecipazione ai concorsi; la guerra tra poveri l'avremmo se discriminassimo tra titoli di studio ed esperienza di insegnamento, tra scuola privata e scuola statale.

Quella sarebbe una guerra tra poveri inaccettabile, in questo modo noi invece diamo la possibilità, a migliaia di lavoratori che da molti anni sono in attesa, di munirsi di un titolo professionale che consentirà loro di svolgere in pieno un preciso impegno di lavoro.

Auspico pertanto che la Commissione possa condividere questa valutazione ed esprimersi in senso favorevole.

FILIPPO FIANDROTTI. Premetto che il gruppo socialista si asterrà dalla votazione sull'articolo 76, mentre esprimerà il voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso.

Desidero precisare che non siamo abituati a fare il gioco delle tre carte, e che pertanto il nostro mutamento di posizione, rispetto a quella totalmente negativa assunta in precedenza, ha una ben precisa e valida motivazione nel fatto nuovo rappresentato dalla importante modifica che, al testo, è stata apportata dal Senato, modifica che poi è la stessa da noi già suggerita — e respinta — in sede referente, e poi ripresentata dall'onorevole Romita e respinta dalla Camera, quando anche i socialisti votarono contro l'emendamento essendo mutate le condizioni politiche rispetto a quelle che originariamente ne avevano favorito il nascere; per questo abbiamo preferito che fosse il Senato a decidere se mantenere la iniziale impostazione che creava una posizione di privilegio per le scuole private, oppure

se andare nella direzione che tenesse conto delle ragioni e delle attese presenti nella scuola privata ma ancor di più in quella pubblica, essendo quella degli esami di abilitazione un'esigenza comune ad entrambe.

Esistevano, quindi, le ragioni d'urgenza espresse dalla democrazia cristiana, ma il gruppo socialista non ha potuto prescindere da una particolare valutazione politica e di merito che ci ha indotto a prendere la decisione che ho detto, decisione che pertanto non ha alcuna possibilità di essere criticata.

La modifica introdotta dal Senato riconferma un principio che già tante volte abbiamo avuto modo di sostenere e sul quale si è facilmente equivocato, mentre dovrebbe essere chiaro che il servizio precedentemente prestato nella scuola sia privata che pubblica ha valore esclusivamente ai fini abilitativi non rappresentando un titolo di merito nei confronti del concorso ordinario, nel senso che il fatto di avere l'abilitazione non comporta assolutamente l'utilizzo degli anni precedentemente prestati nei due tipi di scuola. Dal momento, infatti, che lo Stato stabilisce che le scuole siano sia pubbliche che private (purché legalmente riconosciute), esso compie una valutazione di carattere generale che ammette l'insegnamento privato, cosa più che giusta in una società democratica e pluralistica come la nostra. L'importante è che i due tipi di scuola stiano in perfetto equilibrio, non prevaricando l'una sull'altra, tanto più che i metodi di insegnamento all'interno di esse sono talmente diversi che nella scuola privata non sarà mai possibile raggiungere i risultati che si ottengono in quella pubblica. Pertanto, dal fatto che la scuola non statale cerchi, pur con i suoi limiti strutturali, di competere con quella statale, non potrà che derivare un vantaggio per l'insegnamento nel suo complesso.

È riconosciuto da tutti che questo provvedimento offre alla scuola privata le condizioni obiettive per svolgere l'attività di insegnamento e, nell'articolo 76, mi sembra siano contenute le premesse di

questo sistema. È per questo che il nostro atteggiamento può essere diverso da quello che adottammo nella precedente lettura. Sono inoltre cambiati i termini politici del problema e pertanto, riconoscendo che vi sono delle novità sia dal punto di vista del merito del provvedimento, sia dal punto di vista politico, credo che non si possa accusare il gruppo socialista di comportamento contraddittorio.

La nostra posizione è stata sempre quella di tutelare gli interessi degli insegnanti, sia della scuola pubblica che di quella privata; oggi credo che, con questo provvedimento, si realizzino le condizioni ideali per compiere un passo positivo in questa direzione.

Tornando al merito del provvedimento, riterrei doverosa una considerazione, che certamente il sottosegretario potrà condividere. Vorrei rilevare che le condizioni di ammissione alla sessione riservata di abilitazione sono uguali sia per gli insegnanti della scuola privata che per quelli della scuola pubblica, solo che per i primi si richiede che l'insegnamento sia avvenuto nella forma di incarico annuale anziché in quella di supplentato, definito con la discriminante dei 180 giorni.

Concludendo, desidero ancora una volta respingere le accuse rivolte al gruppo socialista di aver modificato il proprio atteggiamento quasi tradendo gli «interessi laici». Non stiamo facendo una battaglia di questo tipo perché riteniamo che il rapporto tra laici e confessionali si debba sviluppare in concreto, non in astratto; non sono più i tempi delle crociate.

SAVERIO MONTELEONE. Al Senato facevate la battaglia; eravate i turcomanni!

FILIPPO FIANDROTTI. Noi avremmo votato con difficoltà, in sede legislativa, sull'emendamento Romita, dopo essere stati sconfitti in sede referente dalla democrazia cristiana, che si era avvantaggiata di una maggioranza occasionale. Inoltre l'atteggiamento dei compagni comunisti non garantiva che l'emendamento sarebbe passato. In queste condizioni e nello stato di confusione nel quale si discuteva ab-

biamo deciso di comportarci in un certo modo.

Oggi partiamo da una situazione più rassicurante in cui i rapporti tra i partiti sono diversi; è su queste nuove basi che ora ragioniamo.

Questa norma non creerà gravi difficoltà per la gestione della legge, mentre grave sarebbe un palleggiamento tra Camera e Senato, un braccio di ferro che allungherebbe i tempi in modo inaccettabile.

Noi riteniamo che precario sia colui che nella scuola pubblica, senza avere titolo giuridico, è occupato; è quindi impossibile che si possa vantare un servizio all'interno della scuola privata come strumento di richiesta di accesso alla scuola pubblica. Precari sono soltanto coloro che hanno di fatto insegnato nella scuola pubblica e pertanto, non crediamo che possano nascere nuove aspettative.

Potrà anche accadere che chi avrà ottenuto la abilitazione cercherà di esercitare una certa pressione; non lo possiamo escludere. Tuttavia, se le dichiarazioni di principio fin qui svolte hanno un qualche valore, sarà compito del Parlamento ed in particolare di questa Commissione, mantenendo fermi i principi enunciati nella legge, rispondere in positivo alle aspettative di coloro i quali, avendo un titolo di abilitazione, saranno frustrati nelle loro aspettative.

Ebbene, noi socialisti siamo convinti che la scuola debba offrire più di quanto non sia in grado di dare oggi, attraverso l'istituzione generalizzata del tempo pieno, con l'impegno personale e con la creazione di servizi aggiuntivi. Sappiamo anche che esistono in questa direzione gravi difficoltà di ordine finanziario, ma riteniamo che oggi, nell'ordine delle priorità nazionali, un ampliamento del servizio dato dalla scuola sia condizione fondamentale per la competizione a livello economico del nostro paese sui livelli internazionali.

Pertanto, se con questa legge di fatto si creerà un soprannumero di aventi diritto e quindi conseguenti problemi occupazionali, ricordiamo che una estensione dell'operatività del servizio scolastico rap-

presenterebbe anche una condizione preliminare per reggere la sfida che l'Italia deve raccogliere in questi anni, una sfida che si giocherà soprattutto dal punto di vista tecnico. E questa è la prima condizione di fondo. La seconda è che i problemi dell'occupazione nel nostro paese non saranno risolti con strumenti parziali di politica industriale, dall'industria non verrà più nessun tipo di occupazione aggiuntiva; lo sviluppo economico, così come oggi è assestato, non produrrà uno sviluppo dei servizi, tra i quali vi è la scuola.

Lo Stato — e di ciò poco per volta bisognerà prendere atto — dovrà accollarsi il ruolo di datore di lavoro residuale: cioè, avendo ammesso che all'interno delle industrie siano mantenuti in servizio solo coloro che sono necessari ai fini di una conduzione concorrenziale ed efficientista delle imprese, esso dovrà garantire, in via residuale, il lavoro a tutti gli altri cittadini, indirizzando questa potenzialità verso lavori considerati complessivamente utili quali, ad esempio, la protezione civile, la tutela dei beni culturali, la formazione dei cittadini attraverso il sistema scolastico ed altri servizi.

PAOLO CABRAS. Alla soddisfazione per essere arrivati finalmente alla fase conclusiva di questo lungo esame, da parte del Parlamento, del disegno di legge n. 2777, il gruppo della democrazia cristiana deve aggiungere la soddisfazione per le modifiche apportate dal Senato e, in particolare, per l'introduzione dell'articolo 76 che ripristina una situazione per la quale esso si è battuto. Vorrei solo ricordare che la motivazione di questa norma sta in una condizione di pari dignità ed equità di fronte allo *status* degli insegnanti della scuola non statale, sta nel diritto che hanno i cittadini laureati di questo paese a perseguire l'abilitazione come requisito di professionalità previsto per i docenti delle scuole pubbliche e private da leggi dello Stato in funzione dell'esigenza dello Stato stesso di controllare e garantire la qualità delle prestazioni professionali. Un'abilitazione condizionata,

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1982

secondo le aberranti tesi del collega Teodori, alla possibilità di sbocchi occupazionali non rientra nella concezione tipica di uno Stato di diritto.

Ma debbo esprimere anche, a nome del gruppo democristiano, la soddisfazione per il tono di maggiore comprensione dei problemi che è stato usato in questa sede, salvo alcuni interventi (tra cui, ovviamente, quello del collega Teodori). Abbiamo molto apprezzato, negli interventi che sono stati svolti, il riferimento ad una concezione che vuol fare dei presupposti del laicismo non una fonte di radicalizzazione dello scontro politico, né una contrapposizione artificiosa, antistorica, fra clericali e anticlericali, fra laici e confessionali. Giustamente è stato ricordato che laicismo significa tolleranza, rispetto, pluralismo, libertà: in questo senso i cattolici democratici non possono non dirsi laici e in questo clima di tolleranza si riconoscono. Ci dispiace che a questa concezione il gruppo repubblicano non abbia dato un contributo, ispirandosi alla vecchia concezione anticlericale che non serve né a fare il Tevere più largo, né a rendere più razionali i rapporti tra cattolici e laici di questo paese. Mentre nel laicismo che è stato manifestato possiamo riconoscerci, dobbiamo invece dichiarare la nostra incompatibilità con l'anticlericalismo ottocentesco ed il vitalismo che traspare dalle posizioni, rispettivamente, degli onorevoli Gandolfi e Teodori. Però credo che sia stato fatto un passo avanti. Abbiamo un interesse al funzionamento e al miglioramento qualitativo della scuola pubblica e non consideriamo la scuola privata come un'alternativa alla prima: tuttavia riteniamo che nel batterci per condizioni paritarie di base, secondo la concezione di un effettivo pluralismo, ci battiamo anche per il diritto che ha una società libera all'autogestione di scelte in materia di istruzione e di servizi sociali.

Concludendo, esprimo soddisfazione perché ritengo che la Commissione abbia posto rimedio ad un'omissione precedentemente commessa: e tale riparazione va nel senso non di una prevaricazione o di

un'attribuzione di privilegi alla scuola privata (ciò non è oggetto della nostra discussione), ma nel senso di ribadire i fondamenti di libertà e pluralismo del nostro assetto istituzionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei replicare brevemente ad alcune osservazioni che sono state avanzate. Innanzitutto, vorrei dire all'onorevole Pagliai che non ho sotto mano la sentenza del TAR: credo, però, che vi sia un equivoco, in quanto l'ordinanza cui faceva riferimento ha trasformato precedenti supplenze in incarichi e non viceversa e quindi si è accresciuto il numero degli incaricati, non quello dei supplenti. In ogni caso, in questa sede noi dobbiamo discutere il disegno di legge limitatamente ai tre articoli modificati dal Senato; ogni altra questione è formalmente preclusa. Eventualmente, potremo in un secondo momento, anche in modo informale e utilizzando il contributo dei funzionari, acquisire ulteriori chiarimenti.

Vorrei poi precisare all'onorevole Teodori che non si dà vita, con le modifiche apportate dal Senato, ad alcun precedente pericoloso: forse, se il dibattito che si è svolto nel corso di questi mesi non fosse stato caricato di valutazioni ideologiche e politiche e si fosse mantenuto esclusivamente sul piano giuridico di pertinenza degli ordinamenti della disciplina scolastica, tutti avrebbero avuto a disposizione elementi più sereni di riflessione. Quando il concorso di abilitazione fu sostituito da corsi abilitanti, il Parlamento varò una normativa che prevedeva dei corsi abilitanti speciali per il personale in servizio sia nella scuola statale, sia negli istituti non statali, e corsi ordinari di abilitazione. Oggi si segue, in sostanza, quella linea, con la differenza che invece di corsi abilitanti si parla di concorsi abilitanti. Pertanto, non si crea nessun precedente: si risponde al problema

dell'acquisizione di un titolo professionale che — mi riferisco ancora all'intervento dell'onorevole Teodori — è costituzionalmente, ed anche in base a questo disegno di legge, distinto dal conseguimento del posto in ruolo. Se valesse la considerazione dell'onorevole Teodori, secondo cui l'abilitazione alla quale non corrisponda un posto in organico dà luogo a precariato, noi saremmo in contraddizione con la norma costituzionale (che distingue, sotto il profilo giuridico, l'abilitato dal vincitore del concorso) e con il disposto del primo titolo del disegno di legge in esame, che prevede il conseguimento dell'abilitazione attraverso una procedura concorsuale. Pertanto la tesi dell'onorevole Teodori non è sostenibile.

Per quanto riguarda la preoccupazione espressa dalla onorevole Bianchi sulle due sezioni di abilitazione, posso assicurare la Commissione che l'Amministrazione le sta già predisponendo entrambe, essendo il suo orientamento quello di chiudere il capitolo del precariato, pur nel rispetto dei diritti quesiti.

La compresenza di tre procedure concorsuali, due di abilitazione ed una di concorso ordinario, non credo comporti particolari problemi, ma se la proroga della sessione riservata di abilitazione avesse visto anche la partecipazione dei supplenti e del personale della scuola non statale, si sarebbe dovuto procedere alla formazione di sottocommissioni; comunque, anche se ci sono delle difficoltà, indubbiamente abbiamo una garanzia maggiore sulla possibilità di immissione in ruolo del personale precario, e quindi tutti i meccanismi dell'assegnazione delle sedi e di abilitazione del personale insegnante potranno essere più celeri.

Quanto alla sessione straordinaria di abilitazione, il riconoscimento del servizio prestato ai fini del conseguimento dell'abilitazione rappresenta un elemento di equità e risponde all'obbligo costituzionale che prevede che le stesse procedure vengano adottate per il personale di ruolo e per i supplenti della scuola statale, nonché per il personale della scuola non statale.

A questo riguardo voglio sottolineare la fondatezza delle osservazioni dell'onorevole Del Donno: qui si parla di scuole legalmente riconosciute, cioè di quelle che rilasciano titoli di studio con valore pienamente giuridico, per cui questa posizione è pienamente coerente e rispondente al quadro dell'ordinamento complessivo della scuola.

Non ha ragione d'essere la preoccupazione dell'onorevole Gandolfi: poiché la partecipazione dei supplenti allo stesso tipo di prova degli incaricati potrebbe aprire la speranza motivata di accedere all'immissione in ruolo, in base alla nuova formula adottata dal Senato ad essi è stata dedicata una sessione riservata di abilitazione, per cui non svolgeranno le stesse prove degli incaricati, e non si verranno a creare false aspettative.

Concludendo, il Governo desidera esprimere un apprezzamento nei confronti di tutti i gruppi per l'apporto costruttivo fornito alla discussione del disegno di legge in esame che, non solo per le attese immediate alle quali dà una risposta, ma per il suo stesso significato rappresenta, anche in prospettiva, un preciso punto di riferimento per la politica scolastica del nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato, con modificazioni, l'articolo 23 nel seguente testo:

ART. 23.

(Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetta una sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orien-

tamenti della attività educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 23.

(Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ai fini dell'immissione in ruolo).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini della immissione in ruolo.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti della attività educativa della scuola

materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato, con modificazioni, l'articolo 35 nel seguente testo:

ART. 35.

(Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istru-

zione artistica, con una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato, dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali, prima della conclusione del concorso.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 35.

(Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ai fini dell'immissione in ruolo).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta

una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato, dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali, prima della conclusione del concorso.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo approvato dal Senato.

(E approvato).

Gli articoli dal 36 al 75 non sono stati modificati. Dopo l'articolo 75 il Senato ha introdotto il seguente articolo:

ART. 76.

(Sezioni riservate
di esami di abilitazione).

Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da svolgere con le stesse modalità previste rispettivamente dai precedenti articoli 23 e 35, gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio, negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, in qualità di supplenti nelle scuole materne statali o negli istituti e scuole di istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero con nomina di durata almeno annuale conferita secondo le rispettive norme di legge nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Per la validità del servizio negli anni scolastici indicati nel comma precedente, si applica il disposto di cui agli articoli 27, penultimo e ultimo comma, e 38, ultimo comma, della presente legge.

L'onorevole Massimo Teodori ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Sopprimere, alla fine del primo comma, le parole da: « ovvero », fino a: « riconosciuti ».

L'onorevole De Gregorio ha presentato il seguente emendamento, identico a quel-

lo parzialmente soppressivo presentato dall'onorevole Teodori:

Sopprimere, alla fine del primo comma, le parole da: « ovvero » fino a: « riconosciuti ».

MASSIMO TEODORI. Non intendo ripetere le motivazioni dell'emendamento soppressivo dell'intero articolo 76; desidero solo puntualizzare alcuni aspetti che sono emersi nel corso della discussione.

In primo luogo vorrei ricordare all'onorevole Cabras che non si tratta di dare o negare il diritto all'abilitazione - è infatti la Costituzione che stabilisce che si accede al servizio dello Stato attraverso concorsi pubblici - quanto di evitare che proprio questa norma costituzionale venga infranta.

Il vero problema cioè è quello di dare o negare il diritto ad una abilitazione riservata, cosa questa ben diversa! Infatti se per gli insegnanti della scuola statale l'abilitazione al concorso è un diritto, per i non statali, per i precari, per gli incaricati, per i non insegnanti quello che in realtà si sancisce è praticamente un grande privilegio corporativo. Nella parola « riservata », infatti, è contenuto un principio contrario allo Stato di diritto, in cui tutti i cittadini sono uguali.

Alcuni portano a sostegno di questo provvedimento la necessità di non svantaggiare determinate categorie. Non mi sembra che una esigenza del genere sia sostenibile, perché la vera necessità è quella di non offrire privilegi corporativi, contrari ad una corretta visione dello Stato di diritto, in favore della categoria degli insegnanti delle scuole non statali, pareggiate o riconosciute.

I colleghi Frasnelli e Sterpa hanno denunciato un ritorno alla visione laicista ed anticlericale della materia. In primo luogo desidero loro ricordare che questo argomento, pur essendo obiettivamente superato, rientra nella tradizione del nostro Parlamento che, con un ordine del giorno Bissolati, rimase in piedi una sessione per discuterne. In secondo luogo, fatta questa premessa, tengo a dire che personalmente

sono favorevole ad una visione pluralistica della scuola e addirittura pongo il problema da un punto di vista diametralmente opposto: siamo di fronte al paradosso di insegnanti delle scuole private che vengono statalizzati!

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è assolutamente così.

MASSIMO TEODORI. L'abilitazione riservata di accesso nello Stato è concepita in un quadro in cui da una parte non si vuole difendere l'autonomia della scuola e dall'altra si tende a « statalizzare » persone estranee a questo ambito. In fondo è la stessa cosa che accade nel settore industriale: tutti a parole difendono l'industria privata ma poi, di fatto, tutti vogliono entrare in quella pubblica.

Lo Stato laico deve difendere l'autonomia della scuola privata ma deve anche difendere la scuola pubblica da coloro che, facendo parte di un ordinamento confessionale ed autonomo, pretendono di essere reclutati in virtù di una abilitazione riservata e privilegiata. Questa la contraddizione di fondo che sta alla base del provvedimento: da un lato vi è l'esigenza che la scuola privata sia riconosciuta nella sua autonomia e che i suoi insegnanti facciano parte di un mondo diverso e dall'altra c'è l'esigenza di mantenere i privilegi della grande corporazione statale.

Non si tratta quindi di rialzare gli storici steccati, anche se — poiché in politica essi sono a volte importanti per evitare la pratica del compromesso — non ho nessuna difficoltà a richiamarmi ad essi.

Vi è un altro punto sul quale vorrei soffermarmi. Si tratta di una guerra tra poveri. Qui vi è un certo numero di posti in soprannumero previsti in organico e l'accesso a questi posti avviene attraverso canali riservati, non attraverso un concorso, come si dovrebbe verificare in uno Stato di diritto; allora, quando parlo di guerra tra poveri, signor presidente, faccio una constatazione perché si ammettono a sessioni riservate duecentomila (dico

duecentomila tanto per indicare una cifra) candidati i quali, in un modo o nell'altro, hanno prestato la loro opera nelle scuole statali e, quindi, hanno acquisito il diritto — o quanto meno l'aspettativa — ad una sistemazione definitiva; ed a questi aggiungiamo un altro contingente: si crea così, manifestamente, una guerra tra poveri. Il resto sono pure chiacchiere. Qui il problema è di concorrenza, il numero dei posti è vincolato al numero dei richiedenti che, con questo articolo, subirà un incremento. Debbo dire quindi, a questo punto, che tutti i discorsi molto fumosi dell'onorevole Fiandrotti sull'efficienza, sulla residualità, non toccano la sostanza della norma in esame: anche se un solo insegnante proveniente dall'istituto parificato acquisirà uno dei centotrentamila nuovi posti, questo solo insegnante arrecherà un danno ad un altro avente diritto in funzione di questo stesso provvedimento. Pertanto, tale normativa determinerà l'insorgere di una conflittualità all'interno della categoria: questo è il punto fondamentale. Si creano delle condizioni di vantaggio a favore di alcune fasce di insegnanti; noi diamo delle condizioni di vantaggio, insieme ad altre condizioni di vantaggio, che sono tutte sbagliate: ma, in questo caso, ne aggiungiamo un'altra che non ha neppure quella giustificazione su cui si basano le condizioni attribuite ad altre categorie: di aver svolto, cioè, una determinata funzione nel sistema delle scuole statali, acquisendo conseguentemente delle aspettative.

Per queste ragioni, vorrei far notare a quei colleghi che si sono richiamati ai valori dello Stato laico, che, al limite, la mia posizione tutela assai meglio la libertà della scuola privata di quanto non faccia chi incoraggia le aspettative alla statizzazione delle stesse scuole e dei loro docenti: è questo il punto paradossale.

MICHELE DE GREGORIO. La discussione, così come sta andando avanti, ha un carattere abbastanza strano e mi pare che l'ambito molto generale in cui giustamente si svolge faccia dimenticare alcuni aspetti tecnici ben precisi.

È stato detto, in questa sede, che non si può negare a certi docenti il diritto di perseguire l'abilitazione; l'onorevole Cabras ha addirittura fatto di questo equivoco un fondamento del suo intervento. Noi ripetiamo ancora che non si vuol negare nulla a nessuno: si nega soltanto un privilegio consistente nella possibilità di sostenere una seconda prova abilitativa per i docenti di cui all'articolo in esame, in quanto il provvedimento prevede prove ordinarie aperte a tutti. Vorrei che questo punto fondamentale della discussione fosse chiaro, perché altrimenti potremmo costruire i più bei castelli su presupposti sbagliati.

Annunciamo comunque che voteremo a favore degli emendamenti presentati dal collega Teodori e in senso contrario all'articolo nel suo complesso. Se ci fosse stato un provvedimento da adottare nei riguardi dei supplenti non abilitati delle scuole statali, se la maggioranza si fosse fatta carico di questo problema, non vedo perché avrebbe dovuto dare loro una seconda possibilità di abilitazione. Se c'era da intervenire lo si sarebbe dovuto fare dando una qualche possibilità di rimanere in servizio fino all'inserimento in ruolo, com'è stato fatto per gli incaricati; pertanto a me sorge il sospetto che si dia questa ulteriore possibilità di abilitazione ai supplenti delle scuole di Stato soltanto perché la si vuole dare a quelli della scuola parificata.

È da questa considerazione di fondo che ha avuto origine il nostro emendamento, e da alcune valutazioni di carattere prettamente tecnico. Non bisogna infatti dimenticare l'esigenza delle scuole private confessionali di tener presente, nel reclutamento del personale, il particolare carattere privatistico coerente all'impostazione della scuola; è sulla base di questo principio che è stata sino ad oggi operata la scelta del personale, principio che d'altra parte trovo giusto, sembrandomi strano che un ateo possa insegnare filosofia in una scuola confessionale o che preti e suore possano insegnare in una scuola a carattere laico.

Ora non dimentichiamo che, come prima diceva il collega Teodori, la maggior

parte dei docenti delle scuole parificate vi si trovano soltanto perché non hanno trovato posto nella scuola di Stato; ritengo che nessuno possa pensare che noi si voglia negare la possibilità di ottenere la abilitazione, però in questo caso si tratta di decidere se si vuole concedere un ulteriore privilegio a chi è stato reclutato con criterio privatistico, attraverso una possibilità riservata di abilitazione.

Non vogliamo, insomma, che attraverso un canale riservato sia consentito a questo tipo di personale di navigare verso la scuola di Stato.

Infine, mi lascia interdetto il comportamento del gruppo socialista, il quale ha più volte modificato le proprie posizioni nel corso dell'iter del provvedimento, sia alla Camera che al Senato, per giungere oggi alle motivazioni addotte dal collega Fiandrotti a giustificazione di un voto di astensione sull'articolo 76; qui non si tratta di privilegiare le scuole parificate, perché nelle scuole parificate ci sono degli accordi sindacali non rispettati; vi possiamo dare il nome ed il cognome di chi insegna in una scuola materna per novantamila lire al mese ed è remunerato non con il denaro ma con il punteggio. In realtà così si mantengono situazioni di privilegio non per i lavoratori ma per le scuole parificate.

Abbiamo quindi presentato il nostro emendamento e, qualora venisse respinto, preannunciamo sin d'ora il nostro voto contrario all'intero articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Gandolfi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 76.

ALDO GANDOLFI. Ritengo che se non si sopprime l'intero articolo non ha senso modificarlo solo per quanto riguarda l'accesso degli insegnanti delle scuole private. È per questo motivo che mi asterrò nella votazione degli emendamenti parzialmente soppressivi presentati dal collega radicale e dal rappresentante del gruppo comunista.

Sono rimasto sbalordito da quanto ha polemicamente dichiarato l'onorevole Cabras, al quale rivolgo l'invito di rileggere i resoconti stenografici delle discussioni precedenti per trovare un qualche cenno di laicismo o anticlericalismo; o non capisco io quello che intende dire o forse è lui che fa finta di non capire.

Il problema oggi si pone in questi termini: l'abilitazione riservata prevista nel disegno di legge originario rappresentava un meccanismo necessario per consentire agli incaricati delle scuole pubbliche di entrare in ruolo, poiché il nostro ordinamento giuridico non permetteva di rispettare un impegno assunto con i sindacati mancando il requisito della abilitazione. Il Senato ha esteso l'abilitazione riservata anche ai docenti delle scuole private nella frenesia di determinare qualche elemento di favore per questa categoria, per la quale non c'era assolutamente alcuna necessità di provvedere con un disegno di legge *ad hoc*; infatti il concorso previsto dall'attuale normativa garantisce la possibilità di ottenere l'abilitazione per tutti i cittadini italiani che abbiano o non abbiano insegnato nelle scuole pubbliche o private.

La nostra posizione è sempre stata basata su questo ragionamento logico, non su preconcetti ideologici; sapevamo inoltre che con una norma del genere si sarebbe creato il presupposto per una richiesta di estendere il principio anche in favore dei supplenti.

Prendo atto delle dichiarazioni della senatrice Falcucci, che per certi versi sono tranquillizzanti; ci tranquillizza un po' meno la capacità del Parlamento di resistere alle pressioni, perché abbiamo visto che nel corso di quest'anno e mezzo di dibattito, a fronte di posizioni sufficientemente ferme del Governo, la pressione esercitata attraverso il Parlamento ha avuto la meglio.

La nostra preoccupazione è che, non essendovi ragioni per introdurre una abilitazione riservata che non fosse per gli incaricati, un meccanismo del genere inevitabilmente porterà al manifestarsi di pressioni da parte di coloro che, avendo

superata questa abilitazione riservata, vorranno il riconoscimento di un loro diritto.

Va inoltre tenuto presente che, mettendo i supplementi nella condizione di poter optare tra abilitazione riservata (che non potrà dare adito all'immissione in ruolo) ed il concorso ordinario, questi sicuramente eserciteranno pressioni massicce verso i parlamentari perché, pur non avendo fatto il concorso, siano immessi in ruolo.

A questo punto mi auguro che le dichiarazioni rese in questa sede siano rispettate, pur sapendo che esiste il rischio reale che si crei un intervento favorevole a massicce immissioni in ruolo.

Le argomentazioni addotte dall'onorevole Fiandrotti circa lo sviluppo dell'economia e la garanzia che in questo senso può venire da una espansione del ruolo e della consistenza del servizio scolastico hanno senso se si garantisce la qualità dell'insegnamento, cioè se si mette fine all'immissione in ruolo *ope legis*. Ebbene, con l'abilitazione riservata — quindi facilitata rispetto ad una prova normale — il Parlamento dovrà fronteggiare la richiesta di immissione in ruolo di personale che a questo diritto è venuto per la via più facile.

I colleghi che hanno partecipato a tutta la discussione di questo provvedimento, dal comitato ristretto in poi, devono darmi atto di aver sempre sostenuto con coerenza queste posizioni.

Per quanto riguarda il corso CRACIS, è stato sottoscritto un accordo di maggioranza che andava incontro alle esigenze di abrogare la legislazione della scuola speciale, con l'importante risultato che questi corsi non si faranno più, pur accettando per il passato una sanatoria; possiamo quindi dire che in quel caso il compromesso ha dato apprezzabili risultati.

LUIGI GUI. Non voglio richiamarmi alle posizioni dei laicisti e dei non laicisti per motivare il mio voto contrario a tutti gli emendamenti.

In condizioni normali di funzionamento della pubblica amministrazione, e cioè

di regolare svolgimento del concorso e dell'abilitazione, non avrei votato affatto questo disegno di legge né le norme riparatrici che esso contiene: quella che prevede l'abilitazione riservata che dà diritto all'immissione nei ruoli e l'altra che stabilisce una seconda abilitazione riservata senza immissione in ruolo. In una situazione normale avrei votato contro norme di questo genere, ma nel caso in esame, per motivi su cui è inutile indagare, lo Stato è stato largamente inadempiente nei confronti dei laureati, degli insegnanti, degli incaricati, dei supplenti, non avendo bandito i concorsi e i regolari esami di abilitazione per molti anni. Si vuole quindi riparare a questa situazione e chiudere per il passato. Se entriamo in questo ordine di idee, mi pare sia giusto provvedere anche per gli insegnanti delle scuole non statali che non hanno potuto partecipare all'esame di abilitazione, perché qui non si tratta di entrare nelle scuole statali, ma di avere l'abilitazione entro un certo periodo, in quanto questo fa parte della disciplina delle scuole legalmente riconosciute o parificate. Abbiamo impedito, con il non funzionamento dell'amministrazione, che questi docenti acquisissero l'abilitazione nei tempi prescritti: se diciamo che la potranno prendere in futuro con l'esame normale di concorso e di abilitazione che ci accingiamo ad indire, neghiamo quell'intervento riparatore della lesione dei loro diritti che invece attribuiamo agli altri ai quali, per aver insegnato, diamo il diritto di partecipare all'abilitazione addirittura con la immissione in ruolo. Credo che opportunamente il Senato abbia distinto i due esami, i due tipi di abilitazione riservata, perché l'uno comporta l'immissione in ruolo, mentre l'altro no. La finalità del secondo è proprio quella di riparare questo diritto leso nei confronti degli insegnanti delle scuole parificate che non hanno potuto acquisire l'abilitazione, prevedendo una sessione riservata per acquisire l'abilitazione. In questo modo si ristabilisce parità e giustizia e mi auguro che *ex nunc*, una volta che abbiamo chiuso *ex tunc*, l'amministrazione sia in grado di procedere

a concorsi annuali e biennali e all'esame di abilitazione normale. Per questi motivi mi sembra giusto approvare la norma in discussione.

GIROLAMO RALLO. Come ho avuto occasione di dichiarare altre volte, per noi questo è e rimane un provvedimento infame. Ad ogni modo, prima di soffermarmi sul punto controverso al nostro esame, mi sia consentito di ringraziare il collega Del Donno, visto che non lo fanno gli altri colleghi, considerando anche il fatto che, per gli opposti schieramenti, i nostri due voti saranno determinanti nella votazione per approvare o no la modifica apportata dal Senato. Ringrazio anche tutti i colleghi che voteranno a favore dell'articolo 76 e contro questi emendamenti soppressivi perché, come spero di dimostrare brevemente, addivengono alla posizione del MSI, per cui è giusto che li ringrazi.

Si è fatto un discorso molto ampio sul laicismo, sulla scuola confessionale e sul problema della scuola non statale; si è fatta un'enorme confusione fra scuola confessionale e non con un *revival* di laicismo. Non mi pare che oggi in Italia vi sia una maggioranza di scuole non statali confessionali, anzi credo sia esattamente il contrario. Questo lo dico per i colleghi che hanno preso una posizione, diciamo così, laica contro la scuola confessionale. Questo è un punto fermo che ho voluto sottolineare per chiarire la nostra posizione.

Si è parlato poi di contraddizione e si è detto che il personale della scuola non statale vuole entrare nella scuola statale. Vorrei capire in quale punto dell'articolo 76 si dice questo. È un processo alle intenzioni. Concordando pienamente con le considerazioni svolte dal collega Gui, mi pare che vi siano sacrosante richieste da parte di questi docenti di possedere il titolo prescritto per poter insegnare. Sicuramente tutto questo scaturisce anche da un'inadempimento dello Stato e concordo con il collega Gui sulla diagnosi fatta.

Osservo che l'abilitazione deve essere riservata, perché riferita a chi nella scuola statale e non statale ha prestato la propria opera come supplente per almeno due anni. Ritengo, pertanto, che questi abbia acquisito un diritto di partecipare non a concorsi normali, che fanno tutti quanti, ma ad un concorso riservato, anche perché per la scuola non statale è prescritta questa abilitazione. Quindi, siamo di fronte ad un quadro ben diverso da quello prospettato dai colleghi.

Si è detto che questi docenti, conseguendo l'abilitazione della scuola non statale, acquisiranno il diritto di passare alla scuola statale. Sul piano ipotetico senza dubbio il problema esiste, ma dal lato pratico, come ho sostenuto tante volte, vi è una saturazione degli organici. Questo non è stato sufficientemente esposto agli interessati probabilmente per motivi di prudenza, ma sappiamo che dopo questo concorso chissà quando si farà il prossimo: passeranno dieci anni e forse più, perché non ci saranno posti da mettere a concorso, nonostante l'invenzione delle dotazioni aggiuntive.

Concludendo, noi del MSI sosteniamo la difesa della scuola non statale, come dimostriamo con una nostra proposta di legge che, insieme con un disegno di legge, prevede l'equiparazione dei due gruppi di docenti della scuola statale e non statale, almeno per la parte equiparabile. La nostra è una posizione coerente e ci battiamo per la scuola libera, secondo quanto prescritto dal dettato costituzionale. Per tutti questi motivi voteremo contro gli emendamenti presentati e a favore dell'articolo 76.

FILIPPO FIANDROTTI. Interverrò brevemente sui punti specifici richiamati nel precedente intervento. Ci rendiamo conto che la nostra posizione di astensione, presa a ragion veduta, determinerà una situazione diversa nel risultato del voto e pensiamo che la maggioranza sarà per l'approvazione della norma introdotta dal Senato. Questo, secondo noi, non costituisce un difetto di coerenza: nelle votazioni che sono state ricapitolate dall'ono-

revole De Gregorio si sono verificate condizioni politiche profondamente diverse all'interno delle Commissioni della Camera e del Senato. Il contesto è profondamente modificato e sarebbe incoerente comportarsi allo stesso modo in situazioni disuguali.

Voglio rilevare che il provvedimento, agli articoli 23 e 35, prevede la sessione riservata di esame per il conseguimento dell'abilitazione ai fini dell'immissione in ruolo, mentre l'articolo 76 riguarda esclusivamente gli esami di abilitazione: questa è una chiave interpretativa che certamente le istituzioni cui spetta il compito di far applicare la legge dovranno tenere in evidenza. Perché, se la legge per un unico insieme, cioè quello relativo agli esami di abilitazione, ha stabilito trattamenti differenziati, prevedendo due ipotesi diverse, vuol dire che ha inteso operare una distinzione che non può essere eliminata in sede interpretativa. Quindi, le future pressioni di cui si paventa non possono essere considerate una motivazione sufficiente per formulare le norme giuridiche: staremmo freschi se facessimo le norme sulla base dei rischi e delle paure! Le norme debbono essere redatte sulla base dei dati di fatto, cioè degli interessi più o meno legittimi tutelabili da parte della legge, riconosciuti dal corpo sociale. Fare apparire continuamente dei fantasmi è illegittimo; può essere utile invece indicare dei rischi affinché in sede interpretativa si tenga conto di dove il legislatore voleva arrivare e di dove non voleva arrivare: ma questo non può essere un elemento decisivo per valutare le leggi. Perciò, in una situazione diversa e volendo perseguire la finalità di rispondere a delle aspettative che consideriamo corrette e puramente legate all'acquisizione del titolo, noi riteniamo che questo debba essere il nostro comportamento. È stato anche accennato al fatto che i due concorsi possano svolgersi in parallelo: ma si avrà subito una prima cernita, perché coloro che appartengono alla scuola pubblica ed hanno la possibilità di conseguire l'abilitazione, sceglieranno il concorso ordinario, mentre coloro che hanno l'interesse a ri-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1982

manere all'interno della scuola privata, in condizioni di maggior forza, sceglieranno la sessione riservata.

Vorrei poi fare un'ultima considerazione in ordine ai corsi CRACIS. L'onorevole Gandolfi ha ricordato la decisione in base alla quale è intervenuto un accordo che, pur avendo dei limiti, è nel complesso positivo. Per quanto riguarda la qualità degli insegnanti, come legislatori non possiamo far finta che la legge non ci sia: quando una legge c'è, vuol dire che c'è stato un grande consenso sociale. Se dovessimo supporre che le leggi vengono predisposte senza consenso sociale, dovremmo ammettere che viviamo nell'illegalità. Se tutti riteniamo che questo provvedimento debba essere approvato, non possiamo poi lamentarci del fatto che ne conseguono alcuni rischi; se tutti siamo dell'avviso che, in queste condizioni, la necessità di varare una legge sul precariato sia comunque preminente rispetto ai rischi che potrebbero derivare da una dequalificazione della scuola, cerchiamo allora di rimediare successivamente a questa situazione, evitando però di iniziare sempre una discussione con atteggiamenti « dietristici »: se abbiamo deciso che questo provvedimento è necessario, variamolo nel migliore dei modi e non se ne parli più.

CARLO CHIRICO, *Relatore*. Sono contrario all'accoglimento degli emendamenti in esame.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contraria a questi emendamenti e sottolineo la particolare incostituzionalità della proposta di modifica non totalmente soppressiva dell'articolo 76, ma tendente ad eliminare l'esclusione dalla sessione riservata del personale della scuola non statale.

MASSIMO TEODORI. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto. Mi pare che l'osservazione del rappresentante del Governo sia da prendere in considerazione, nel qual caso, prima di procedere alla votazione degli emendamenti, occorrerà acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali: essendo stato sollevato

un sospetto di incostituzionalità, non è possibile seguire altra procedura.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dovranno essere votati in linea di principio e, se approvati, sottoposti alla I Commissione per il parere.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Teodori interamente soppressivo dell'articolo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento parzialmente soppressivo dell'articolo 76 presentato dall'onorevole Teodori.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 76 nel testo approvato dal Senato.

(*E approvato*).

L'onorevole Del Donno ha presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione

invita il Governo

a tener conto della situazione in cui si trovano gli insegnanti risultati idonei nel concorso a cattedre per la scuola secondaria ma che non hanno i richiesti 180 giorni di supplenza, dando luogo, con apposito provvedimento, ad una graduatoria che tenga conto dei diritti acquisiti dagli idonei.

L'onorevole Fiandrotti ha presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione (Istruzione e Belle arti),

impegna il Governo

ad istituire corsi propedeutici alle sessioni riservate agli esami di abilitazione.

Gli onorevoli Mensorio, Cirino Pomicino, Napoli e Andreoli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione

invita il Governo

ad adoperarsi affinché i docenti di educazione fisica e di attività ginnico-spor-

tive sforniti del diploma ISEF, come previsto dall'articolo 43 del disegno di legge n. 2777-ter-B, non conservino il posto sino a quando non conseguano il titolo specifico per l'insegnamento della educazione fisica, i cui posti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1970, n. 382, sono assegnati di anno in anno ai diplomati di istituti superiori di educazione fisica.

Gli onorevoli Fiandrotti, Bianchi Beretta, Ferri, Baldelli, Pagliai, Barbarossa Voza, Nespolo, De Gregorio, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione (Istruzione e Belle arti)

impegna il Governo

a bandire contestualmente, così come previsto, la sessione riservata e il concorso ordinario entro novanta giorni dall'approvazione della legge, evitando per i prossimi anni il ricorso a proroghe di incarichi, fonte ulteriore di precariato.

Gli onorevoli Romita, Bianchi Beretta, Fiandrotti, Ferri, Cirino Pomicino, Ripa, Sterpa, Baldelli, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione (Istruzione e Belle arti)

impegna il Governo

a trovare adeguate soluzioni per il mantenimento in servizio degli attuali supplenti annuali fino all'espletamento del concorso ordinario previsto dal disegno di legge in discussione e di riservare agli insegnanti, già in possesso di abilitazione e/o idoneità, una quota parte nei futuri concorsi attraverso valutazione dei titoli già conseguiti all'entrata in vigore della legge.

Gli onorevoli Gandolfi e Masiello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione (Istruzione e Belle arti),

considerata la situazione in cui vengono a trovarsi i vincitori dei concorsi

ordinari a preside, per effetto dell'articolo 66, comma secondo, del disegno di legge n. 2777-ter-B (in base al quale non possono essere effettuate nomine relative ai concorsi direttivi ordinari fino alla conclusione degli analoghi concorsi riservati);

rilevato soprattutto che, in conseguenza di tale norma, non potendosi effettuare nuove nomine di presidi di ruolo nemmeno nelle sedi che si renderanno vacanti all'inizio del prossimo anno scolastico, si ricreerà inevitabilmente nuovo precariato, a causa dei conseguenti nuovi incarichi di presidenza:

impegna il Governo:

1) a rendere pubbliche entro la fine del prossimo mese di giugno 1982 le graduatorie di tutti i concorsi ordinari a preside già espletati;

2) a nominare, in via provvisoria, nelle sedi che si renderanno disponibili per i pensionamenti o per l'istituzione di nuove scuole, in stretto ordine di graduatoria, i presidi che abbiano superato le prove previste dai concorsi ordinari.

Gli onorevoli Romita, Scozia, Chirico, Brocca, Cabras, Cirino Pomicino, Amalfitano, Confalonieri, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione (Istruzione e Belle arti),

ritenuto che il secondo comma dell'articolo 76 del disegno di legge n. 2777-ter-B possa pregiudicare i diritti dei vincitori di concorsi direttivi ancora in attesa di nomina,

impegna il Governo:

1) a rendere pubbliche entro la fine del prossimo mese di giugno 1982 le graduatorie di tutti i concorsi ordinari a preside già espletati;

2) a che, in attesa dell'assegnazione definitiva della sede, ai sensi del richiamato articolo 76, secondo comma, venga assicurata ai vincitori di concorsi direttivi la precedenza nel conferimento di incarichi per il prossimo anno scolastico.

Devo rilevare, onorevoli colleghi, che alcuni degli ordini del giorno presentati non si riferiscono a materia oggetto di modifiche da parte del Senato. Pertanto, se i colleghi presentatori non intendono ritirarli, dovremo far ricorso al parere della Presidenza della Camera.

MASSIMO TEODORI. Sono convinto della inammissibilità di alcuni degli ordini del giorno che sono stati presentati. Pertanto, ove la Presidenza si pronunciasse per la loro ammissibilità, solleverei formale questione ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, del Regolamento.

PRESIDENTE. Sospendiamo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 13,30.

PRESIDENTE. La Presidenza della Camera, da me interpellata, si è pronunciata nel senso che gli ordini del giorno debbano essere strettamente collegati alla materia che ha costituito oggetto di modifica da parte del Senato. Dichiaro pertanto inammissibili tutti gli ordini del giorno, ad eccezione del primo Fiandrotti e del secondo Fiandrotti ed altri.

FRANCA FALCUCCI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Faccio presente che il Governo già dall'anno scorso, quando sperava in una più sollecita approvazione del disegno di legge, ha invitato gli IRRSAI a sviluppare, nel quadro dell'attività di aggiornamento, corsi che possano essere utilmente frequentati dai docenti che partecipino alla sessione riservata. Considerando che entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento dovremo fare l'ordinanza, è evidente che questi corsi, nel caso in cui siano già stati predisposti, si faranno prima, ma comunque non nei mesi estivi. Pertanto, il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Fiandrotti in relazione a questo impegno assunto nei confronti degli IRRSAI.

Confermo che il Governo si accinge a bandire contestualmente la sessione riservata e il concorso ordinario, rispettando un obbligo di legge, e che l'amministrazione sta già provvedendo affinché i termini prescritti siano rigorosamente osservati, per cui accetto l'ordine del giorno Fiandrotti ed altri.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Non ripeterò le valutazioni già espresse nel corso di questa discussione e dell'altra svolta nella precedente lettura, ma riprenderò qualche argomento sottolineando che non mi sembra, collega Fiandrotti, che l'approvazione del provvedimento avvenga in condizioni migliori, ma semmai peggiori anche per i ritardi che si sono avuti a causa dell'introduzione dell'articolo 76 da parte del Senato, elemento che secondo noi è peggiorativo del provvedimento. Sottolineo anche con forza che, mettendo in atto le due sessioni riservate e il concorso ordinario, si complica l'applicazione del provvedimento, in modo specifico della prima parte che si riferisce al reclutamento, che ritenevamo il punto più positivo del disegno di legge, che viene ulteriormente imbrogliata per quanto previsto nella seconda parte relativa alla sistemazione del personale; in particolare, la preoccupazione che abbiamo affinché non si formi nuovo precariato, e si intervenga quindi con nuove leggi di sanatoria *ope legis*, è convalidata dal modo con cui si è formulata tutta questa parte. E questo porterà la situazione della nostra scuola ad un punto di gestione sempre più difficile, a mio avviso precludendo ai giovani, e in particolare ai laureati, l'ingresso nelle scuole dello Stato: già altre parti del provvedimento - mi riferisco segnatamente agli articoli riguardanti gli insegnanti di educazione fisica e di educazione musicale - prefigurano questa situazione.

Comunque, per quanto riguarda l'articolo 76, vorrei richiamare solo alcune argomentazioni che sono state già più volte espresse. Se le finalità esclusivamente abilitative di questa sessione riservata fossero state tanto pacifiche, si sarebbe

potuto fare a meno di istituirla perché agli stessi fini gli insegnanti delle scuole non statali avrebbero potuto tranquillamente sostenere un concorso ordinario, in relazione al quale è previsto che coloro che desiderino rimanere nell'ambito della scuola non statale partecipano per il solo conseguimento dell'abilitazione. Allora, il punto che ci lascia perplessi è questo, oltre a quello — già più volte sottolineato — di un'equiparazione tra personale incaricato della scuola statale e della scuola non statale, che tocca il difficile equilibrio tra i due tipi di istituzioni: di conseguenza, le questioni su questo tappeto sono altre e più complesse.

Riprendendo poi un'argomentazione svolta dal collega De Gregorio, desidero sottolineare ancora che il transito attraverso le scuole non statali serve per agevolare l'ingresso dei docenti nelle scuole dello Stato, a parziale soddisfazione per la non applicazione nei loro confronti del contratto di lavoro, che pure esiste e che dovrebbe tutelarli, anche se andrebbe sicuramente migliorato.

Un collega democristiano ha affermato che questi contratti sono applicati dappertutto: ciò non risponde a verità, sia per l'orario di lavoro cui è sottoposto questo personale, sia per il tipo di attribuzioni ad esso conferite. E, in ogni caso, tali contratti vanno rivisti senz'altro, così come va rivisto, a mio avviso, complessivamente (sia pure tramite provvedimenti diversi) tutto il rapporto tra scuola statale e scuola non statale. Questo è un modo surrettizio per squilibrare la situazione a favore del privato; del resto, in questo momento si tende sempre di più a privilegiare quest'ultimo a svantaggio del settore pubblico con provvedimenti anche diversi da questo: nella stessa legge finanziaria si può cogliere una tendenza a far sì che il privato si espanda proprio perché il settore pubblico non è stato adeguatamente riformato, rafforzato, anche tramite congrui interventi finanziari. E tale tendenza allo squilibrio si registra nel nostro paese, non soltanto per quanto riguarda il settore dell'istruzione.

Desidero concludere sottolineando che si è arrivati ad introdurre un elemento peggiorativo all'interno del provvedimento anche per il comportamento del partito socialista che alla Camera ha assunto una determinata posizione, presso l'altro ramo del Parlamento non ha sviluppato adeguatamente la sua presenza ed oggi ha modificato la propria posizione. Riteniamo che adottare un simile comportamento significhi non tanto fare il gioco delle tre carte, quanto il gioco delle quattro carte da parte delle forze laiche, presenti nella compagine governativa, che accettano i corsi CRACIS. Quanto a questi ultimi, vorrei rilevare che noi immettiamo in ruolo personale che ha lavorato nei corsi CRACIS, in quelli in cui alle nomine si è pervenuti senza seguire le graduatorie del provveditorato: e oggi viene introdotta anche quella parte relativa alle scuole non statali grazie all'atteggiamento del partito socialista. Proprio per tale elemento peggiorativo, che complica il provvedimento, noi modifichiamo la nostra posizione ed annunciamo quindi che voteremo contro il disegno di legge nel suo complesso.

FILIPPO FIANDROTTI. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista sul disegno di legge in discussione. Per quanto possa sembrare una ripetizione, voglio ricordare, in particolare ai colleghi del partito comunista, che in sede referente io avevo proposto un emendamento dal contenuto analogo a quello dell'articolo 76, oggi esaminato. Se allora avessimo votato sulla mia proposta di modifica, probabilmente non avremmo impiegato tutto questo tempo per il varo della legge; e quando lo stesso emendamento è stato presentato dal Presidente in sede legislativa non lo abbiamo potuto accettare perché non eravamo sicuri del risultato e ci sembrava prevalente quella considerazione politica che è stata lungamente esposta.

La situazione è ora profondamente diversa. Mi chiedo perché i colleghi comunisti si diletino di questi richiami alla

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1982

coerenza invece di prendere atto che la situazione esistente ha posto le basi perché il nostro atteggiamento mutasse. Nessun elemento di incoerenza, quindi, ma l'accettazione della soluzione nel complesso più equilibrata di fronte allo schieramento delle forze. Anche questo è un dato della realtà: le forze così collocate indicavano come il punto di mediazione più avanzato oggi possibile fosse quello proposto dall'articolo 76 nel testo sottoposto alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente » (*Approvato dal Senato, modifica-*

to dalla VIII Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla VII Commissione del Senato) (2777-ter-B):

(Segue la votazione).

Presenti e votanti . . .	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	24
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Barbarossa Voza, Bianchi Beretta, Bosi Marammotti, Brocca, Cabras, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Cirino Pomicino, Confalonieri, De Gregorio, Del Donno, Ferri, Fian-drotti, Gandolfi, Gui, Innocenti, Masiello, Mensorio, Monteleone, Nespolo, Pagliai, Napoli, Quarenghi, Rallo, Marzotto Caotorta, Romano, Romita, Russo Giuseppe, Scozia, Sterpa.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO